

IL DOPO SCIOPERI NAZIONALI: AGLI AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA PROSEGUE L'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE UNIFICATA NACCARATO ED ALTRI - INTERESSANTE INTERVENTO, IN COMMISSIONE , DEL PARLAMENTARE M5S EMANUELE COZZOLINO

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

C. 1529 Rampelli, C. 1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2016.

"Emanuele COZZOLINO (M5S), rileva preliminarmente che la proposta di legge C. 2406 Lombardi «Disposizioni concernenti il coordinamento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa locale nonché l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza», di cui è cofirmatario, è stata depositata a maggio del 2014, ma che la sua elaborazione è precedente all'approvazione della legge n. 56 del 2014, la cosiddetta legge Delrio. Osserva che la proposta di legge, dunque, non affronta la questione della riorganizzazione della polizia locale alla luce della nuova distribuzione delle funzioni amministrative dei diversi Enti e che, peraltro, essa dovrà essere rivista anche in caso di esito positivo del referendum costituzionale di ottobre.

Evidenzia tuttavia che l'obiettivo della proposta in oggetto, denunciato dal titolo stesso, è quello di dettare una disciplina che coordini i poteri dei vari livelli istituzionali in materia di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa locale; lo scopo è cioè quello di attuare politiche integrate per la sicurezza, rispondendo ad un'esigenza sempre più sentita da parte dei cittadini, i quali chiedono con insistenza di incrementare mezzi e risorse per sentirsi più sicuri.

Sottolinea che la polizia locale è individuata da molte regioni come l'insieme delle polizie municipali e provinciali. Osserva altresì che la sicurezza di un Paese parte dal basso, cioè dal rispetto delle più banali regole del vivere comune: i regolamenti urbani, commerciali, edilizi e stradali sono il corollario di una materia più estesa che arriva fino alla disciplina penale dell'ordine pubblico. Si tratta quindi di una tematica vasta e complessa che richiede una riflessione approfondita ma improcrastinabile da parte del legislatore.

Ricorda che gli operatori di polizia locale in Italia sono oltre 60.000, una forza che vanta un rapporto privilegiato con il tessuto sociale delle nostre città; tuttavia, questa forza non sempre è impiegata nel migliore dei modi, anche perché manca uno strumento legislativo adeguato, fermo ancora ad una legge quadro datata, legge 7 marzo 1986, n. 65, e ampiamente superata nei fatti e nelle consuetudini, oltre che nelle pronunce giurisprudenziali e nelle direttive del Ministero dell'interno. Va considerato anche che la necessità di unire gli sforzi delle varie Forze dell'ordine in un impegno sinergico nel controllo del territorio rende sempre più necessario, non solo culturalmente ma anche tecnologicamente, un uso ampio di forme di coordinamento fra i vari soggetti; c'è bisogno di un dialogo comune che metta tutti nelle condizioni di avere ruoli definiti e chiari.

È necessario dunque, nel rispetto delle autonomie locali, definire un quadro normativo all'interno del quale le regioni stesse debbano legiferare nella loro autonomia, ma in presenza di alcune condizioni omogenee nell'intero territorio nazionale. Pur lasciando alle regioni, alle province – o a quello che ne rimane – ed ai comuni il loro spazio, vanno quindi stabilite alcune ben definite e

precise caratteristiche, affinché un agente di polizia locale sia, da Agrigento a Bolzano, riconosciuto dal cittadino per un profilo base identico e certo dal punto di vista giuridico e professionale. Infatti, gli agenti di polizia locale si trovano ad operare in condizioni professionali che variano completamente da comune a comune, sia in termini di formazione che di equipaggiamenti e dotazioni, rendendo spesso difficile il coordinamento con le altre Forze dell'ordine e la riconoscibilità dei loro compiti da parte del cittadino, ad eccezione ovviamente della classica attività contravvenzionale. Ma in particolare gli operatori delle polizie locali hanno in diverse occasioni espresso il bisogno di una chiara e moderna definizione del loro ruolo, che rende di conseguenza necessaria, in primo luogo, una contrattazione separata dal contratto nazionale degli enti locali, dai quali la tipologia professionale (turnazioni, servizi festivi e notturni, di disagio e di ordine pubblico, solo per fare alcuni esempi) si distingue nettamente. È poi necessario definire: la funzione di polizia giudiziaria, in particolare senza limiti temporali, territoriali e di materia per gli agenti; l'attribuzione della funzione di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale; l'applicazione delle misure normative previste per il personale delle Forze di polizia dello Stato in materia previdenziale e infortunistica (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari (accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata); garantire l'accesso del personale della polizia locale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile. Sarebbe infine auspicabile l'adozione di criteri di selezione, addestramento, affidabilità, attribuzione di qualifiche e trattamento economico pari alle altre forze di polizia. Osserva, inoltre, che, in relazione ai singoli contesti locali, le autorità devono poter intervenire sugli equipaggiamenti specifici e eventualmente gestire le realtà opportunamente accorpate.

Nell'approvazione di una legge che raccolga le istanze avanzate dai soggetti interessati, va tenuto presente che il criterio su cui basare la nuova disciplina deve essere la centralità delle funzioni istituzionali rispetto al referente dell'ente di appartenenza (il comune o la provincia, anziché lo Stato). Solo così, infatti, si realizzerebbe quell'esigenza di giustizia e di equità fortemente avvertita, essendo obiettivamente inconcepibile che, a parità di poteri, doveri e, non in ultimo, rischi, la linea del discrimine passa ancora per la differenza amministrativa del datore di lavoro. Sottolinea infine che l'obiettivo della proposta di legge presentata dal suo gruppo è quello di rimuovere le difficoltà che ostacolano lo svolgimento quotidiano dei numerosi compiti che lo Stato ha imposto ai poliziotti locali che ogni giorno con orgoglio tutelano tutti i cittadini."

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.